



CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sede di Bolzano


Collegio di controllo sulle spese elettorali

Elezioni amministrative 2020 del Comune di Bolzano

Seduta del 10 marzo 2021

composto dai magistrati:

Presidente	Josef Hermann	RÖSSLER
Consigliere	Irene	THOMASETH
Consigliere	Alessandro	PALLAORO



VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera ed al Senato della Repubblica";

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 13, comma 6, che attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24 del 1° ottobre 2013, che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 12 del 15 aprile 2014, che enuncia i principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 113;

VISTO il decreto n. 8/2020 del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, con il quale viene nominato il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la deliberazione n. 9/2020 del 13 novembre 2020 di insediamento di questo Collegio;

VISTA la nota del Segretario generale del Comune di Bolzano pervenuta in data 21 ottobre 2020, con la quale sono stati comunicati al Collegio i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di svolgimento delle elezioni, data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, data di insediamento dei consigli comunali, nominativo dei candidati e dei delegati di lista;

VISTA la nota del Segretario generale del Comune di Bolzano del 2 dicembre 2020 con la quale sono stati depositati i rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle singole liste, nonché l'ulteriore documentazione pervenuta a seguito di specifiche richieste integrative;

VISTO il decreto n. 2/2021 dell'8 marzo 2021 con il quale il Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione acquisita, in base al controllo di competenza di questo Collegio, sono emerse le considerazioni riportate nell'unita relazione;

DICHIARA

la conclusione dell'attività di controllo intestata a questo Collegio;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione sul controllo delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 (e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020) nel Comune di Bolzano, che si allega alla presente delibera costituendone parte integrante;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, con l'allegata relazione, al Presidente del Consiglio comunale di Bolzano, e, per conoscenza, al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Trento, all'Ufficio affari istituzionali (Ripartizione II) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Ripartizione enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano;


INVITA

il Presidente del Consiglio comunale di Bolzano a curare sia la trasmissione della relazione ai delegati di lista che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.


Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021.

I Componenti

Consigliere Irene Thomaseth





Consigliere Alessandro Pallaoro



Il Presidente

Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il 12 marzo 2021

La Dirigente

Francesca Tondi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE BOLZANO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**RELAZIONE SULLE SPESE ELETTORALI
ELEZIONI DEL 20, 21 SETTEMBRE 2020 E SUCCESSIVO
TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 OTTOBRE 2020**

COMUNE DI BOLZANO

approvata con deliberazione n. 2/2021/CSE

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)

Hanno collaborato:

Johanna Erardi

Ugo Magagna

INDICE

Premessa	1
PARTE GENERALE	4
Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto	5
Contenuto del rendiconto.....	5
Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	7
Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio	7
Attività svolta e suggerimenti del collegio di controllo	9
PARTE SPECIALE	13
1. FUTURO BOLZANO ZUKUNFT BOZEN DAVIDE COSTA	14
2. IO STO CON BOLZANO FÜR BOZEN GENNACCARO SINDACO BÜRGERMEISTER.....	15
3. MOVIMENTO 5 STELLE	16
4. LISTA CIVICA BÜRGERLISTE CON MIT CARAMASCHI	17
5. OLTRE WEITER ZANIN	19
6. LEGA SALVINI PREMIER	21
7. SVP	22
8. TEAM K	23
9. PARTITO DEMOCRATICO BOLZANO BOZEN	25
10. VOLT PSI BZ	26
11. GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA	27
12. CASAPOUND ITALIA	28
13. VEREINTE LINKE SINISTRA UNITA	29
14. VERDI GRÜNE VERC	30
15. ITALIA VIVA CON BOLZANO MIT BOZEN PER FÜR CARAMASCHI	31
16. RENTNER FÜR BOZEN PENSIONATI PER BOLZANO	32
17. VOX ITALIA	33
18. FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE ZANIN	34

PREMESSA

Il presente referto, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 14, comma 4, lettera c) del decreto-legge 8 dicembre 2013, n. 149 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), concerne gli esiti dei controlli eseguiti sui conti consuntivi delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Bolzano, tenutesi il 20 e il 21 settembre 2020 (turno di ballottaggio 4 ottobre 2020).

La legge 6 luglio 2012, n. 96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti. In particolare, l'art. 13 della legge citata introduce limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti, liste e movimenti politici per le elezioni comunali e prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, disciplinando un controllo intestato ad un apposito Collegio di controllo su dette spese, istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *“...al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* (cfr. in argomento le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG).

Il sesto comma del citato art. 13 rinvia, fra l'altro, alle seguenti disposizioni della richiamata legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;

- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Da sottolineare che la normativa in vigore opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti.

Giova sottolineare che mentre il controllo sul consuntivo relativo alle spese e alle relative fonti di finanziamento di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alla campagna elettorale è svolto dall'apposito Collegio di controllo sopra citato (composto da tre magistrati contabili), la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Risulta che la Ripartizione II (Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali) della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, Ente competente in materia, ha fornito indicazioni concernenti *“Adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti e delle elette”* a tutti i comuni interessati alle elezioni comunali, con circolare del 18 settembre 2020. Detta circolare richiama al punto n. 8 l'attenzione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Provincia di Bolzano su quanto indicato nelle *“istruzioni per la presentazione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e per le elezioni dei consigli comunali”* predisposte dalla Regione autonoma Trentino - Alto Adige ed. 2020 nella parte concernente gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione delle spese elettorali di liste e candidati (paragrafo 18.6 e seguenti).

Il Collegio di controllo all'uopo costituito presso la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti ha svolto, in linea con gli indirizzi interpretativi impartiti dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con le deliberazioni in precedenza citate, una attività istruttoria che comprende la disamina dei conti consuntivi e dei relativi allegati, nell'ambito della attività di verifica della conformità a legge delle spese sostenute dalle formazioni elettorali, e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. In particolare, per conformità a legge delle spese deve intendersi *“...in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”*.

Il presente referto si compone di due parti: la parte generale che evidenzia il quadro normativo di riferimento e l'attività svolta dal Collegio di controllo e la parte speciale dove vengono

sinteticamente descritti, per ciascuna formazione politica e nell'ordine riportato nella nota di trasmissione del Segretario generale, i contenuti dei rendiconti, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE GENERALE

Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012).

Soggetti destinatari della trasmissione dei conti consuntivi, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, sono le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti, seguendo la giurisprudenza in materia, ha confermato una nozione ampia del termine "*rappresentante*", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (cfr. in argomento *ex plurimis* Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, deliberazione n. 14/2015). In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si evidenzia che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio comunale e il Collegio, nel far propria la natura ordinatoria del termine, ne ha verificato il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o del deposito *brevi manu* del conto.

Contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che la lista debba darne formale comunicazione al Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (c.d. "*dichiarazione negativa*").

Relativamente alle fonti di finanziamento è stato confermato l'orientamento che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Ciò in quanto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva espresso l'avviso che *"...il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."* (deliberazione n. 24/2013). In argomento rileva, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo la quale il controllo di legittimità e di regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie (provenienti dai bilanci dei singoli partiti) e, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con *"mezzi propri"* è sufficiente a provare la copertura delle spese.

Relativamente alle spese, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, e successive modifiche e integrazioni, prevede il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 indica le tipologie di spese relative alla campagna elettorale, precisando che si intendono quelle relative a:

- a) *produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;*
- b) *distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*
- c) *organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) *stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) *personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: *"Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate."* Per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di documentazione a supporto.

Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Con riguardo al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale (nel quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione), in mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e non operando l'art. 13 della legge n. 96/2012 alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n. 515/1993, in base al quale *“il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione”*, lo scrivente Collegio, tenuto conto delle specificità delle elezioni comunali, ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali (13 luglio 2020) ed il giorno precedente allo svolgimento delle elezioni (19 settembre 2020), prorogabile fino al giorno precedente allo svolgimento del turno di ballottaggio (3 ottobre 2020).

Tuttavia, il Collegio, seguendo la giurisprudenza prevalente, considera ammissibili singole spese effettuate anche al di fuori di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale (vedasi in tal senso la deliberazione della Sezione di controllo di Bolzano n. 9/2016).

Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

Per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 all'art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993 *“...le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi”*. In argomento la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha osservato che *“...il dies a quo del termine ordinario previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”*. (cfr. delibere n. 24/2013 e n. 12/2014).

Circa la disciplina del regime sanzionatorio va premesso che la legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la Sezione regionale medesima prevedendo, in particolare, l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 che spettava alla Sezione il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche. Il Collegio, invece, era competente

all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (nella misura da lire dieci milioni a lire cento milioni – art. 15, comma 15, legge n. 515/1993) e in caso di superamento del limite massimo di spesa (in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto – art. 15, comma 16, legge n. 515/1993). Tale distinzione è venuta meno per effetto della modifica normativa recata dall'art. 14-*bis* del citato decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, che ha assegnato al Collegio il potere sanzionatorio anche nell'ipotesi di mancato deposito.

Il Collegio di controllo, pertanto, ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50.000,00 a euro 500.000,00 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, così come novellato dal decreto- legge n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014);
- b) da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a 51.645,69 euro), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite massimo di spesa previsto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 515/1993 (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n. 96/2012).

In ogni caso, in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, trovano applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Il Collegio, in esito all'attività di controllo svolta e di cui ai capitoli seguenti, non ha riscontrato il ricorrere delle fattispecie di cui sopra.

ATTIVITA' SVOLTA E SUGGERIMENTI DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali si è insediato con deliberazione n. 9 in data 13 novembre 2020.

Con nota del Segretario generale del Comune di Bolzano del 21 ottobre 2020 sono stati trasmessi alla Sezione i seguenti elementi:

1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020, al fine di poter quantificare i limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste;
2. la data di convocazione dei comizi elettorali al fine di individuare con esattezza il periodo della campagna elettorale;
3. l'elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l'elenco dei candidati consiglieri ed il nominativo del candidato a sindaco, nonché dei delegati di lista, al fine di poter verificare i soggetti obbligati al deposito dei consuntivi, nonché la legittimazione alla trasmissione del rendiconto stesso;
4. la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale per la definizione del termine ultimo relativo alla trasmissione dei rendiconti da parte dei rappresentanti dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni.

A conclusione di un primo esame di regolarità risultava quanto segue:

a. in relazione alla consultazione elettorale hanno rendicontato le seguenti diciotto liste:

lista 1 "Futuro Bolzano Zukunft Bozen Davide Costa";

lista 2 "Io sto con Bolzano Für Bozen Gennaccaro Sindaco Bürgermeister";

lista 3 "Movimento 5 stelle";

lista 4 "Lista civica Bürgerliste con mit Caramaschi";

lista 5 "Oltre Weiter Zanin";

lista 6 "Lega Salvini Premier";

lista 7 "SVP";

lista 8 "Team K";

lista 9 "Partito democratico Bolzano Bozen";

lista 10 "Volt Psi BZ";

lista 11 "Giorgia Meloni Fratelli d'Italia";

lista 12 "Casapound Italia";

lista 13 “Vereinte Linke Sinistra unita”;

lista 14 “Verdi Grüne Verc”;

lista 15 “Italia viva con Bolzano mit Bozen per für Caramaschi”;

lista 16 “Rentner für Bozen Pensionati per Bolzano”;

lista 17 “Vox Italia”;

lista 18 “Forza Italia Berlusconi Presidente Zanin”;

- b. tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione (così come previsto dall’art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012 che richiama l’art. 12 comma 1 della legge n. 515 del 1993) entro il termine di 45 giorni (così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dal citato art. 13, comma 6, lettera c), decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto in data 20 ottobre 2020; infatti, i rendiconti sono stati trasmessi con nota del Segretario Generale del Comune di data 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020); sono pervenuti separatamente i rendiconti della lista Lega Salvini Premier (prot. Corte dei conti 1221 del 30 novembre 2020) e della lista Team K (prot. Corte dei conti 1235 del 2 dicembre 2020);
- c. tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall’art. 13 comma 5 della legge n. 96/2012; il limite di spesa è di euro 81.039,00 secondo i dati trasmessi dal Comune di Bolzano con la citata nota.

L’attività di verifica riguardante le elezioni amministrative 2020 è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- a. rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- b. rispetto del limite massimo di spesa;
- c. conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge;
- d. riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale;
- e. connessione funzionale delle spese con la campagna elettorale;
- f. dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- g. indicazione delle fonti di finanziamento.

Nell’ambito del controllo, inoltre, sono state considerate le seguenti norme: articolo 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila e art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in tema di limitazioni all’uso di denaro contante.

Sono state formulate note istruttorie nei confronti di alcune liste che hanno trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste, in virtù delle quali si è riscontrata, nel complesso, una sostanziale regolarità della rendicontazione presentata dalle formazioni politiche (si riscontrano talune irregolarità formali).

Peraltro, nel rimandare alla parte speciale della presente relazione per i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti delle singole liste, il Collegio ribadisce - in termini generali e *pro futuro* - che:

- i rendiconti devono riportare sempre la qualifica e la sottoscrizione per esteso del soggetto presentatore;
- i pagamenti delle spese sostenute dai partiti, movimenti e liste, nonché gli incassi delle relative fonti di finanziamento “...dovrebbero transitare su specifico conto corrente dedicato”, aspetto già segnalato dal Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti in precedenza (*ex plurimis*, del. n. 9/2016). Giova evidenziare in argomento che l’Agenzia delle Entrate di Bolzano aveva comunicato al Collegio (nel corso dell’attività istruttoria di precedenti controlli e con riguardo alle concrete modalità di rilascio dei codici fiscali a partiti, liste, movimenti), che “...nulla osta...all’attribuzione di codici fiscali ai comitati promotori di liste civiche (per lo più come associazioni non riconosciute, che si possono costituire con un accordo raggiunto tra gli associati)... ” (nota del Direttore Provinciale di Bolzano del 14 settembre 2015);
- tutte le fatture e i documenti di spesa (da esibirsi nel contesto di questo controllo delle spese elettorali) devono contenere l’indicazione del nome del partito, della lista o del movimento e i relativi identificativi fiscali;
- devono essere trasmessi al Collegio (in allegato al rendiconto), altresì, copia dei bonifici bancari dei pagamenti effettuati in connessione alle spese rendicontate, nonché della documentazione bancaria a comprova degli accrediti delle relative fonti di finanziamento, dando conto qualora i pagamenti siano stati effettuati (in nome della lista da singoli candidati) di idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuto rimborso delle spese alla lista medesima;
- la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto (fatture o scontrini fiscali parlanti) dovrà essere allegata e trasmessa in originale o in copia conforme. Circa l’eventuale dichiarazione di conformità all’originale si ricorda l’orientamento della Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti (deliberazione n. 9/2016), secondo il quale andrà usata la formula di rito “copia conforme all’originale”;

- tutte le formazioni politiche dovranno usare distinti modelli per la rendicontazione delle spese sostenute dalle liste (con indicazione delle relative fonti di finanziamento) e di quelle, invece, sostenute dai singoli candidati. Ciò, al fine di una maggiore trasparenza delle informazioni ivi contenute, consentendo all'apposito Collegio di controllo (costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti) e al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello, di svolgere i controlli di rispettiva competenza sulla base di documentazione chiara e dettagliata;
- si invitano le liste a voler porre sempre la massima attenzione anche all'aspetto fiscale (es. trattamento fiscale delle ricevute, da rilasciarsi in caso di entrate provenienti da elargizioni liberali, che parimenti necessitano di allegazione al rendiconto), nonché alla necessaria completezza della documentazione (si cita, ad esempio, quanto prevede l'ultimo comma dell'art. 7, legge n. 195/1974, in ordine ai finanziamenti erogati da società ovvero che *"Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge."*).

PARTE SPECIALE

1. FUTURO BOLZANO ZUKUNFT BOZEN DAVIDE COSTA

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione prodotta risulta che la lista è ricorsa ad entrate costituite da *"iscrizione all'associazione e donazione libera"* (totale entrate esposte euro 2.265,38), entrate che coprono interamente le spese rendicontate.

Il totale delle spese rendicontate e documentate dalla lista ammonta, infatti, ad euro 2.205,38.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

2. IO STO CON BOLZANO FÜR BOZEN GENNACCARO SINDACO BÜRGERMEISTER

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Con nota del Segretario generale del Comune di Bolzano di data 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020), è stata trasmessa apposita dichiarazione negativa volta ad evidenziare che *“la lista civica non ha effettuato spese per la campagna elettorale in oggetto, in quanto tutte le spese pubblicitarie sono state sostenute dai singoli candidati ai sensi dell’art. 7 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e ss.mm. (...) la lista non ha percepito fonti di finanziamento”*

La presentazione è avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

3. MOVIMENTO 5 STELLE

Il movimento ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020. Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria il movimento ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che il movimento è ricorso a "*risorse proprie*" (totale entrate esposte euro 2.000,00), che coprono interamente le spese rendicontate.

Le spese evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, infatti, complessivamente ad euro 1.230,32.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

4. LISTA CIVICA BÜRGERLISTE CON MIT CARAMASCHI

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista ha utilizzato *“risorse proprie per euro 12.791,22 e altri fondi per euro 200,00”* per un totale delle entrate esposte pari a euro 12.991,22, che coprono interamente le spese rendicontate. In particolare, risulta dalla documentazione prodotta che le risorse proprie sono costituite da finanziamenti da parte di privati, peraltro anche di data successiva al ballottaggio (per un importo pari a euro 300,00), rimanendo in ogni caso soddisfatta nella sostanza *“la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista”* (cfr. Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti n. 2/2018).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 12.991,22. Una parte delle medesime (spese per un servizio fotografico) sono state anticipate dalla lista e successivamente rimborsate pro quota dai partiti interessati (*Verdi/Gruene/Verc* per un importo di euro 100,00 e dal partito *Vereinte Linke Sinistra Unita* per un importo di euro 100,00).

Nel corso dell'attività istruttoria i rappresentanti di lista hanno:

- fornito apposita attestazione volta a rendere noto che *“le suindicate spese sono direttamente riconducibili alla LISTA CIVICA CARAMASCHI e [che] sono intestate al Sig. Pietro Borgo, in quanto la lista non aveva un proprio codice fiscale; il conto corrente bancario aperto per la raccolta dei fondi ed il pagamento delle suindicate fatture è stato intestato al mandatario elettorale Sig. Umberto Covi, in quanto la lista non aveva un proprio codice fiscale”*;

- illustrato, con nota dell'11 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti 202 del 12 febbraio 2021, che le spese *“per il servizio di Catering”* sono state sostenute *“in occasione della presentazione alla stampa della Lista Civica con Caramaschi...”*.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

5. OLTRE WEITER ZANIN

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista ha utilizzato *“risorse proprie della lista/partito/ movimento”* per euro 10.000,00, *“altri fondi”* per euro 53.216,59 e *“prestazioni natura”* per euro 1.464,00, per un totale di entrate esposte pari a euro 64.680,59, che coprono interamente le spese rendicontate.

In particolare, dalla documentazione prodotta si rileva che gli *“altri fondi”* sono costituiti da donazioni da parte di privati e società (come da deliberazioni dei preposti organi societari) e che le prestazioni in natura sono da porre in relazione a pagamenti da parte di una società per l'acquisto di materiale elettorale per euro 1.464,00.

Si rileva, inoltre, che alcune delle donazioni sono state effettuate in data successiva al ballottaggio (per un importo complessivo pari ad euro 20.862,59), tra le quali due effettuate dal Candidato Sindaco a favore della lista (per un importo complessivo pari a euro 10.862,59), rimanendo in tutti i casi soddisfatta nella sostanza *“la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista”* (cfr. Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti n. 2/2018).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all' art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 61.392,72. Nel corso dell'attività istruttoria, la lista ha fornito, altresì, in data 2 febbraio 2021, apposita dichiarazione volta a certificare che tutte le spese rendicontate e documentate sono inerenti alla campagna elettorale 2020.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

6. LEGA SALVINI PREMIER

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto è stato inviato al Collegio di controllo, in data 30 novembre 2020, tramite pec (amministrazionemilano.lega@pec.it), firmato dai rappresentanti della “Lega Alto Adige per Salvini Premier” e della “Lega Nord Alto Adige Suedtirol”.

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020. Nel corso dell’attività istruttoria il partito ha provveduto all’effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata (cfr. note della “Lega per Salvini Premier” del 19 febbraio e del 4 marzo 2021).

Circa l’obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dal rendiconto depositato (cfr. nota del 4 marzo 2021) risulta che la lista ha fatto fronte alle spese con “*fondi propri del movimento*” (totale entrate esposte euro 28.689,08).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all’ art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esposte per pari importo (euro 28.689,08).

La lista ha precisato tramite posta elettronica certificata (amministrazionemilano.lega@pec.it) che alcuni pagamenti (euro 246,48, 66,16 e 167,74) sono stati effettuati per cassa alla consegna dei beni. Inoltre, con nota del 19 febbraio 2021, ha fatto presente che un pagamento effettuato in data 9 ottobre 2020 è da porre comunque interamente in relazione alla campagna elettorale, che in ogni caso tutti i documenti inviati dalla lista “*a mezzo pec sono conformi agli originali conservati (...) e sono tutti attinenti [alla] campagna elettorale ...*”. Tra detta documentazione è compresa, altresì, una fattura per euro 2.600,00 (fattura n. 12/2020) con la seguente descrizione “*Servizio Elettorale*”, evidenziata nel rendiconto nella apposita voce “*Costi relativi a manifestazioni ed incontri pubblici*”.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

7. SVP

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che il partito ha evidenziato donazioni liberali da parte di privati e società, per complessivi euro 58.180,82, che coprono interamente le spese rendicontate. Sono state fornite al Collegio le apposite dichiarazioni di autorizzazione degli amministratori delegati delle società. In particolare, si rileva che alcune delle donazioni, da parte di privati e di società, sono state effettuate in data successiva al ballottaggio (per un importo complessivo pari ad euro 16.519,82), rimanendo in tutti i casi soddisfatta nella sostanza *“la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista”* (cfr. Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti n. 2/2018).

Le spese della lista, evidenziate nel rendiconto e rideterminate dal Collegio a seguito di mero errore di calcolo, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 50.645,48 (la lista aveva originariamente evidenziato un importo pari a euro 50.635,48). Con le note di data 4 febbraio e 25 febbraio 2021, la lista ha trasmesso chiarimenti e documentazione integrativa facendo anche presente, con riguardo ad una spesa (scontrino per bevande per euro 153,30 del 16 settembre 2020), che la medesima è da ricondurre ad un evento elettorale in presenza dei candidati e di alcuni Assessori provinciali (*“Fahrrradtag”*).

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

8. TEAM K

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020); il conto è stato inviato al Collegio elettorale, altresì, in data 1° dicembre 2020, tramite posta elettronica certificata projekt-s@pec.it - prot. Corte dei conti 1235 del 2 dicembre 2020.

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista si è avvalsa di *"contributi partito"* per euro 7.500,00, donazioni per euro 4.874,82 e *"donazioni in natura"* per euro 512,31 (pagamento diretto da parte del Presidente del movimento di spese concernenti due fatture), per un totale di entrate esposte pari a euro 12.887,13, che coprono interamente le spese rendicontate.

Si rileva che alcune donazioni da parte di privati, sono state effettuate dopo il ballottaggio (per un importo complessivo pari ad euro 1.390,02), rimanendo in ogni caso soddisfatta nella sostanza *"la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista"* (cfr. Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti n. 2/2018).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 12.364,69.

Nel corso dell'attività istruttoria il movimento ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata. In particolare, con nota del 4 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti n. 165 del 05 febbraio 2021), è stato tra l'altro comunicato che *"la divisione delle spese [di fatture che riguardano anche le campagne elettorali di altre città] è stata una scelta interna del Direttivo Team K, proporzionata al budget assegnato a suo tempo ad ogni singola città."* E' stato fatto presente, altresì:

- con riferimento alla fattura n. 31/2020 che la lista ha organizzato una *"conferenza stampa di presentazione di tutti i candidati Team K che si sono presentati nelle liste delle varie Città di Bolzano,*

Merano, Bressanone, Brunico e Laives. La chiave di divisione dei costi ..., è stata proporzionata al numero dei candidati per ogni singola città.”;

- *che si è svolto un altro evento (spese di cui alla fattura n. 74/2020) “come momento di incontro e di formazione tra tutti i candidati Team K”;*
- *con riferimento alla fattura n. 487589/20 è stato comunicato, che “L’imputazione dell’intestazione della fattura al candidato sindaco per la Città di Bolzano ... è stata un errore”, che il candidato “ha tentato inutilmente con il fornitore ... di far annullare e rimettere la fattura in oggetto.”.*

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

9. PARTITO DEMOCRATICO BOLZANO BOZEN

Il partito ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria il partito ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che *"le spese sono state coperte interamente da fondi del partito"* (totale entrate esposte euro 31.981,58).

Le spese evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, infatti, complessivamente ad euro 31.981,58. Con nota del 28 gennaio 2021, il tesoriere e rappresentante di lista del partito, ha fatto presente, tra l'altro, che:

- per quanto riguarda alcune fatture inerenti all'utilizzo di *social media*, pur avendo usato *account* personali, si è *"agito in nome della lista pubblicano post con contenuti elettorali a favore della lista medesima"*;
- relativamente alle attività svolte a favore della coalizione *"Caramaschi Sindaco"* che *"una parte di detti costi, come da accordi, è stata rimborsata dalle liste appartenenti alla medesima coalizione, i.e.: € 500,00 da parte della lista "La sinistra – Die Linke" e € 1.000, 00 da parte della lista "partito Verdi/Gruene/Verc"*;
- di avere saldato, ancora in data 10 gennaio 2020, un acconto per prenotare alcuni spazi pubblicitari su una rivista in relazione alla campagna elettorale.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

10. VOLT PSI BZ

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria il partito ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che *"tutte le spese sono state pagate con fondi propri messi a disposizione dalle tre forze politiche VOLT – PSI +EUROPA"* (totale entrate esposte euro 2.767,75).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente al medesimo importo (euro 2.767,75).

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

11. GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA

Il partito ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 - 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano, a cui il partito lo aveva precedentemente trasmesso, al Collegio elettorale con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

Nel corso dell'attività istruttoria il partito ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Riguardo alle fonti di finanziamento, il partito ha fatto presente che trattasi di *“erogazioni liberali attraverso bonifici”* per un importo di euro 23.000,00 ed *“erogazioni liberali in natura – attraverso l'acquisto di terzi di materiale elettorale”* per euro 2.440,00. Con riguardo alle donazioni da parte di società sono state fornite al Collegio le previste deliberazioni dei preposti organi societari, dandosi atto delle relative iscrizioni in bilancio. Complessivamente il totale delle entrate esposte è pari ad euro 25.440,00, che copre interamente le spese rendicontate.

Le spese del partito evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all' art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, infatti, complessivamente ad euro 23.522,18. In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

12. CASAPOUND ITALIA

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art.12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria il partito ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento dallia documentazione si evince che le entrate *“sono riferite esclusivamente a donazioni da parte dei singoli candidati o loro familiari”*, di cui una effettuata in data successiva alla data del ballottaggio. Con nota del 25 gennaio 2021, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, è stato, altresì, dichiarato *“...che le somme in entrata sul c/c avvenute in contanti, sono a titolo di donazione ed a cura del nostro candidato Sindaco...”*.

Il totale delle entrate risultante dalla movimentazione contabile di apposito conto corrente bancario è stato finalizzato a sostenere le spese rendicontate e documentate che complessivamente ammontano ad euro 4.322,64, nonché una ulteriore spesa pari a euro 290,61 *“per le elezioni del Comune di Bolzano del candidato sindaco ...”* (spesa del singolo candidato e non della lista che pertanto esula dal presente controllo).

Con particolare riguardo alla documentazione di spesa prodotta per l'avvenuto acquisto di carburante in data successiva alla consultazione elettorale, con nota del 1° febbraio 2021, il delegato di lista ha puntualizzato e dichiarato che *“le spese di cui agli scontrini datati 20/9/2020 sono riferite al ripristino dei consumi di carburante dei mezzi impiegati per l'attività della campagna elettorale (affissioni, ecc.)”*.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

13. VEREINTE LINKE SINISTRA UNITA

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista ha evidenziato *"risorse proprie"* per un importo pari ad euro 1.500,00 e ulteriori euro 600,00 per *"prestazioni in natura: Da PD Alto Adige e Lista Civica Caramaschi"* (totale complessivo delle entrate esposte euro 2.100,00).

Le spese della lista esposte nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 1.168,61. In particolare, con nota dell' 11 febbraio 2021 (prot. Corte dei conti 189 del 11 febbraio 2021), il rappresentante delegato della lista, ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso, ha fornito dichiarazioni e documenti, facendo presente, altresì, che le spese conseguenti ad un *"piccolo rinfresco"*, tenutosi il giorno 18 settembre 2020 sono da ricondursi ad *"un'iniziativa organizzata dalla scrivente Lista civica, a sostegno del candidato sindaco ... Dopo gli interventi politici dei presenti all'evento, è seguito un piccolo rinfresco"*.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

14. VERDI GRÜNE VERC

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, la lista ha fatto presente che *"il finanziamento avviene con fondi propri della lista alimentati da trasferimenti dei propri eletti"* (totale complessivo delle entrate esposte euro 10.075,53).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente ad euro 10.075,53.

Con nota del 26 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti 77 del 27 gennaio 2021), la legale rappresentante del partito ha integrato quanto già trasmesso, producendo dichiarazione e documenti e ha fatto presente, tra l'altro, che un *"servizio catering con bevande e snack"* rendicontato tra le spese è da riferirsi ad un evento tenutosi il 14 settembre 2020 nell'ambito della campagna elettorale. Inoltre, ha puntualizzato che la *"prestazione occasionale del 18/12/2020"* [rectius 18/11/2020] si *"riferiva alla collaborazione occasionale come fotografa per la campagna elettorale dei Verdi di Bolzano effettuata nel periodo ottobre 2020"*. Infine, ha trasmesso apposita dichiarazione volta a certificare che tutte le spese rendicontate e documentate sono inerenti alla campagna elettorale 2020.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

15. ITALIA VIVA CON BOLZANO MIT BOZEN PER FÜR CARAMASCHI

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Con nota del 3 dicembre 2020 la lista ha trasmesso apposita dichiarazione negativa volta ad evidenziare di non avere *“direttamente sostenuto spese elettorali per le elezioni amministrative 2020 del Comune di Bolzano”* (analoga dichiarazione è pervenuta, altresì, direttamente alla segreteria del Collegio da parte del Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore del Partito politico “ITALIA VIVA”).

La presentazione è avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

16. RENTNER FÜR BOZEN PENSIONATI PER BOLZANO

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista ha indicato tra le entrate *"altri fondi"*, per complessivi euro 4.542,65, entrate da porre in relazione a pagamenti da parte di una società con la seguente causale *"pagamento diretto al fornitore"*, per l'acquisto di materiale elettorale e annunci elettorali. Con riguardo a detti finanziamenti è stata fornita al Collegio apposita dichiarazione dell'amministratore unico della società, peraltro di data successiva al ballottaggio, dandosi anche atto dell'avvenuta relativa iscrizione in bilancio come previsto dall'art. 7 legge n. 195/1974, rimanendo, pertanto, soddisfatta nella sostanza *"la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista"* (cfr. Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti n. 2/2018).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, come sopra esposto, complessivamente ad euro 4.542,65.

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

17. VOX ITALIA

La lista ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

La presentazione del conto è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, termine decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 20 ottobre 2020.

Nel corso dell'attività istruttoria la lista ha provveduto all'effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni al rendiconto e alla documentazione presentata.

Circa l'obbligo di indicazione delle relative fonti di finanziamento, dalla documentazione risulta che la lista è ricorsa ad *"un finanziamento da parte di una candidata per un importo di euro 498,90"* (totale complessive entrate esposte euro 498,90).

Le spese della lista evidenziate nel rendiconto, da ricondursi alle tipologie di cui all'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano complessivamente al medesimo importo (euro 498,90).

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell'attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.

18. FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE ZANIN

Il partito ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Bolzano tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 ottobre 2020.

Il rendiconto della predetta lista è stato inviato dal Segretario generale del Comune di Bolzano al Collegio per le spese elettorali con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1248 del 3 dicembre 2020).

Con nota del 17 dicembre 2020 (prot. Corte dei conti 1291 del 18 dicembre 2020) è pervenuto al Collegio per le spese elettorali altro rendiconto, trasmesso dal Commissario Amministratore Nazionale del movimento politico, che evidenzia spese elettorali per 160,67 euro.

In merito al pervenimento della documentazione di cui sopra, con nota del 20 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti 27 del 21 gennaio 2021), il Commissario Amministratore Nazionale ha precisato al Collegio che il medesimo *“è l’unico, in base allo statuto, autorizzato a trasmettere i rendiconti agli organismo competenti di controllo”*.

Nel corso dell’attività istruttoria il partito ha provveduto all’effettuazione di necessarie rettifiche/integrazioni.

Circa le fonti di finanziamento dalla documentazione risulta che il partito è ricorso a *“libere contribuzioni incassate in denaro”*, per complessivi euro 160,67.

Le spese del partito, da ricondursi alle tipologie di cui all’ art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono complessivamente di pari importo (euro 160,67 per una procura notarile – quota riferita a Bolzano).

In sintesi, sulla base della documentazione prodotta e ad esito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 96/2012.